

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto

- VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTA** la legge 30.10.2008, n. 16;
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni visto il Regolamento disciplinare proposto dall'Ufficio Regionale;
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n°1 del 29/10/2012 con la quale veniva approvato come documento allegato al P.O.F.

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Seduta del Consiglio di Istituto del 3 dicembre 2012.

1. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Il comportamento degli alunni deve ispirarsi alla conoscenza dei diritti, che sono loro riconosciuti, e al rispetto delle norme che regolano l'istituzione scolastica.

1.1 Diritti:

- Diritto alla scuola come ambiente formativo sul piano culturale, civico e professionale.
- Diritto alla libertà di apprendimento e alla libera espressione del pensiero nel rispetto delle opinioni di tutti.
- Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- Diritto alla correttezza e alla trasparenza delle procedure di valutazione.
- Diritto alla continuità didattica.
- Diritto di conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del "curriculum" scolastico.
- Diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme che ne regolano lo svolgimento.
- Diritto di un'equa distribuzione di compiti e interrogazioni nel tempo.

1.2 Doveri:

- Dovere di rispettare gli orari scolastici e di frequentare le lezioni con regolarità.
- Dovere di tenere un comportamento corretto all'entrata, all'uscita, nell'intervallo e nei cambi delle lezioni.
- Dovere di impegnarsi con continuità nello studio e di distribuire razionalmente gli impegni scolastici.
- Dovere di mantenere un comportamento attento durante le lezioni, disporre di materiale didattico personale ed ottemperare al rispetto delle consegne.
- Dovere di collaborare con i compagni e gli insegnanti.
- Dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il personale dell'Istituto.
- Dovere di rifiutare ogni discriminazione riguardante razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni psicofisiche.
- Dovere di rispettare le strutture scolastiche, l'arredamento, e le apparecchiature didattiche.
- Dovere di non esercitare atti di coercizione nei confronti di altri alunni.

2. VIGILANZA SUGLI ALUNNI

I docenti, oltre all'attività di insegnamento, devono effettuare la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle lezioni. Quando, in casi eccezionali, devono abbandonare la classe, avvisano il Preside o un suo delegato, che provvede alla sorveglianza con altro personale.

L'attività didattica ha importanza primaria, per tanto non è consentito a persone estranee alla scuola di sostare nei corridoi o di chiedere di conferire con gli studenti mentre sono in atto le lezioni. Il Preside può concedere l'autorizzazione solo nei casi di assoluta necessità.

2.1 Assenze

Il libretto per le assenze degli alunni è consegnato ai genitori che devono, pertanto, depositare la propria firma nella segreteria della scuola frequentata dal proprio figlio.

Per i maggiorenni la Scuola permette che siano gli stessi alunni ad apporre la propria firma e a ritirare il libretto; la Scuola si riserva comunque la facoltà di informare le famiglie sulle assenze dei maggiorenni.

Ogni nuovo libretto viene consegnato solo in caso di restituzione di quello già in possesso ed esaurito.

In caso di smarrimento sono i genitori che devono dichiarare tale "smarrimento" alla Scuola.

Gli studenti per essere riammessi alle lezioni dopo le assenze devono presentare al Preside o al docente della prima ora l'apposito libretto con la giustificazione firmata dai genitori.

La giustificazione è sempre necessaria, anche per lo studente maggiorenne, che può firmare personalmente.

Per le assenze causate da malattia che hanno una durata superiore a cinque giorni la giustificazione deve essere corredata da certificato medico.

Nel caso che un alunno sia assente ripetutamente, il docente che svolge funzione di coordinatore della classe, informerà o per iscritto o telefonicamente la famiglia.

Le assenze sono per tutti comunicate alle famiglie, mediante la Pagella a fine quadrimestre. Le numerose assenze influiranno sul credito scolastico in base alla valutazione del Consiglio di Classe.

3. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

3.1 Entrata

L'inizio giornaliero delle lezioni è segnalato da due segnali acustici, emessi, rispettivamente, alle ore: 8:15 e 8:20 per tutti gli indirizzi presenti nell'Istituto. L'alunno è tenuto a trovarsi in classe entro il secondo segnale.

Dopo il secondo segnale l'accesso a scuola dell'alunno, eccezionalmente, è consentito solo previa giustificazione del ritardo, sempre da vagliare dall'ufficio dirigenza o dall'insegnante della prima ora; qualora si verificassero reiterati ritardi, tra le 8:20 e le 8:30, l'alunno potrà essere ammesso in classe solo se, informata la famiglia, questa provvederà a motivare i ritardi; in caso di ritardi non giustificati lo studente è ammesso in classe con riserva ed è tenuto a giustificare regolarmente il ritardo il giorno successivo da parte della famiglia. In ogni caso, la riammissione in classe può essere effettuata esclusivamente tra le 8:20 e le 8:30 e nell'intervallo tra la prima e seconda ora di lezione. L'accesso alle lezioni non è consentito per nessun motivo oltre le ore 10:30.

3.2 Uscita

L'alunno che abbia la necessità di uscire dalla scuola prima del termine giornaliero delle lezioni deve presentarne richiesta scritta al Preside o al suo delegato entro le ore 8,30; se l'alunno è minorenne non potrà uscire senza la presenza di un genitore o chi per lui; per i maggiorenni la richiesta va comunque personalmente confermata dalla famiglia, anche a mezzo telefonico, prima dell'effettiva uscita dell'alunno. L'uscita dalle lezioni non è concessa per nessun motivo prima delle 11,30.

4. DISCIPLINA

4.1 Presenza nei locali scolastici

Agli alunni è fatto assoluto divieto di allontanarsi dall'edificio scolastico, senza autorizzazione, durante le ore di lezione.

Durante lo svolgimento delle lezioni l'alunno può lasciare l'aula solo se esplicitamente autorizzato dall'insegnante e comunque mai per più di qualche minuto, egli deve inoltre evitare di arrecare qualsiasi disturbo alle attività didattiche.

Al termine di ciascuna ora di lezione l'alunno è tenuto ad attendere in aula l'insegnante dell'ora successiva. Eventuali richieste di uscita dall'aula nell'intervallo tra un'ora e l'altra di lezione vanno indirizzate esclusivamente all'insegnante subentrante.

Durante l'intervallo di metà mattina l'alunno ha l'obbligo di astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio alle persone e alle cose.

Le medesime norme di decoro e buona condotta vanno rispettate anche quando le attività didattiche si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico (in occasione, ad esempio di viaggi di istruzione, cineforum, tornei sportivi, conferenze).

Gli alunni possono usare il telefono solo in casi eccezionali e previo permesso dell'insegnante, si fa assoluto divieto di tenere i cellulari accesi durante l'arco di tutto l'orario scolastico.

Nel corso di assemblee di classe e di istituto, gli alunni terranno un atteggiamento corretto e responsabile, senza fare confusione, senza interrompere chi sta parlando ed intervenendo in modo pertinente e costruttivo.

È assolutamente vietato consumare lattine in classe, è consentito il consumo di lattine solo presso il distributore, o nelle vicinanze; gli alunni per motivi di controllo durante la ricreazione devono uscire dalla classe.

4.2 Sanzioni disciplinari:

- Numerose assenze, ritardi o uscite anticipate influiranno sul credito scolastico in base alla valutazione del consiglio di classe.
- **Qualora un alunno risulti non presente in classe all'inizio dell'ora senza alcuna autorizzazione, o chiedendo di uscire si intratterrà per lungo tempo, o arreca disturbo alle lezioni dopo tre ammonizioni scritte sarà il Consiglio di classe a comminare la pena in attività didattica a favore della comunità scolastica.**
- Se durante conferenze, cineforum, tornei sportivi o viaggi di istruzione l'alunno arreca disturbo o tiene un atteggiamento scorretto verrà allontanato dall'attività e affidato al personale ATA se l'attività si svolge nei locali della scuola, se si svolge fuori ci sarà una ammonizione scritta e il divieto a partecipare alla prossima uscita della stessa tipologia.
- Qualora l'alunno arrechi danno patrimoniale alle strutture scolastiche e didattiche, saranno informati i genitori che dovranno risarcire il danno; qualora non si identifichi il responsabile del danno si attuerà la ripartizione della spesa per l'intera classe o istituto.
- L'insegnante può sequestrare all'alunno il cellulare acceso o in uso durante lo svolgimento delle lezioni. L'insegnante provvederà ad informare i genitori e consegnarlo agli stessi.
- Nel caso vengano annotate mancanze disciplinari di particolare gravità che indicano un costante e persistente atteggiamento irrispettoso o della comunità scolastica con manifestazioni di sopruso e violenza vengono proposte le punizioni inflitte con la procedura del D. Lgs del 16/04/94 n297.
- Il Preside al fine di far rispettare il divieto di fumare nelle scuole, in accordo alle leggi n.584 del 1977, n. 400 del 1988 ed in riferimento alle norme approvate fino ad oggi, individua due funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente come previsto dalla legge n. 689 del 1981 e lettera di avviso alle famiglie.

Classificazione delle mancanze e delle sanzioni:

A) SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ (art. 4 comma 1)

Sono comminate, per le mancanze più lievi e consistono in:
Ammonizione verbale e/o scritta (nota disciplinare)

INFRAZIONI O MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI PREVISTE
Ritardi ed assenze ingiustificate	Ammonizione verbale dopo 3 ritardi non giustificati dai genitori Ammonizione scritta dopo 3 assenze non giustificate dai genitori avvisati telefonicamente a cura del coordinatore di classe.
Non rispetto delle normali regole scolastiche e del vivere civile (non bussare alla porta, non salutare, lieve mancanza di rispetto nei confronti di compagni, insegnanti e di tutto il personale scolastico, mangiare e bere al di fuori dell'intervallo, sporcare l'aula, ecc.)	Ammonizione verbale a cura del docente o del Dirigente. Ammonizione scritta per gli stessi comportamenti reiterati.
Uso di un linguaggio non consono ad un ambiente scolastico	Ammonizione scritta (nota sul registro) da parte del docente, sempre controfirmata dal Dirigente Scolastico al quale va sottoposta.

Uso del cellulare	La prima volta ammonizione scritta e ritiro del cellulare, che sarà riconsegnato solo al genitore. Le volte successive si applicheranno le sanzioni di cui ai punti successivi.
-------------------	---

B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE AI 15 GIORNI (art. 4 comma 8).

Sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

C) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE AI 15 GIORNI (art. 4 comma 9).

Sono comminate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. Devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuali ecc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento).
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.
In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

D) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO; (art. 4 comma 9 bis).

Sono comminate alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
2. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI; (art.4 comma 9bis e 9ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati nel punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9bis).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B-C-D-E possono essere erogate previa verifica da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9ter).

La sanzione disciplinare deve inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'erogazione della stessa.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

4.3 Impugnazioni

Contro tutte le annotazioni che danno luogo a sanzioni disciplinari, diverse da quelle previste dal D.Lgs.16 Aprile 1994, n297 (testo unico sull'istruzione), è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15gg, all'Organo di garanzia interno alla scuola.

4.4 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola riguardo all'applicazione del Regolamento scolastico oltre sull'impugnazione prevista al comma precedente.

4.5 Composizione Organo di garanzia

- Preside con funzione di presidente
- 3 Studenti, uno del classico, uno dello scientifico, uno delle magistrali
- 3 Insegnanti, uno del classico, uno dello scientifico, uno delle magistrali
- 1 Rappresentante ATA
- 1 Genitore

4.6 Modalità di elezione

I componenti dell'Organo di garanzia vengono eletti dalle assemblee di tutte le componenti e durano in carica un anno.

5. USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

5.1 Biblioteca

L'accesso da parte degli studenti e dei docenti per il ritiro e la consegna dei libri è assicurato per la durata di almeno un'ora nelle mattine dei giorni di lezione.

Il Preside compila annualmente il calendario settimanale con l'indicazione del nominativo del docente in servizio come bibliotecario e l'orario di apertura. Il calendario è esposto all'albo della scuola, in prossimità della biblioteca e nella sala dei professori.

Tutti gli appartenenti alle componenti dell'Istituto possono chiedere il prestito dei libri; sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie e le grandi opere in più volumi. Ogni libro non può essere trattenuto a domicilio per un periodo superiore ad un mese, in caso contrario l'interessato deve chiedere la proroga del prestito.

Non è concesso ritirare più di due libri per volta, salvo diverso avviso dei docenti bibliotecari.

Gli studenti delle classi non terminali devono restituire improrogabilmente i libri avuti in prestito entro il 31 maggio di ogni anno.

Quelli delle classi terminali possono ritardare tale adempimento sino al termine della sessione degli esami di maturità.

Gli studenti responsabili della perdita di libri della biblioteca provvederanno all'acquisto e se il testo non è più in commercio, al risarcimento del pecuniario dei libri

5.2 Laboratori

L'installazione di programmi su dischi fissi è operazione esclusivamente riservata agli insegnanti responsabili del laboratorio. I manuali e i programmi della dotazione non possono essere asportati per alcun motivo.

La responsabilità della conservazione delle dotazioni didattiche delle aule speciali è affidata ai professori sub consegnatari, nominati annualmente dal Collegio dei docenti, e agli insegnanti che vi svolgono attività didattiche o attività aggiuntive.

E' vietato l'utilizzo di materiale informatico senza licenza d'uso o duplicato illecitamente.

Nessun alunno può accedere da solo alle aule speciali: tutte le attività didattiche che si svolgono in esse postulano la presenza di un insegnante. Gli studenti responsabili del danneggiamento delle apparecchiature dovranno risarcire i danni provocati.

5.3 Palestre

Nessun alunno potrà accedere alla palestra e all'uso delle attrezzature senza la presenza dell'insegnante e si fa assoluto divieto di entrare in palestra senza scarpe da tennis.

6. Modalità delle comunicazioni agli studenti e ai genitori con riferimento agli incontri con i docenti

Dopo la compilazione dell'orario delle lezioni, i docenti segnalano al Preside il giorno e l'ora del colloquio con i genitori previsto nelle prime due settimane del mese. Il colloquio si svolge al mattino in un'ora scelta fuori dalle attività didattiche ed aggiuntive. Il calendario è esposto al pubblico, nella sala degli insegnanti e all'albo della scuola.

I colloqui collettivi sono fissati nella programmazione delle attività degli organi collegiali e si svolgono di norma nei mesi di novembre-dicembre e marzo-aprile, dopo che i Consigli di classe si sono riuniti a metà quadrimestre per valutare i livelli di apprendimento degli alunni e informare le famiglie.

Gli studenti che lo desiderano, poiché i colloqui si svolgono al pomeriggio, possono accompagnare i genitori.

Nell'ultimo mese di scuola tutti i colloqui sono sospesi.

Quando i rappresentanti di classe dei genitori o degli alunni ravvisino la necessità di incontrarsi da soli o con i docenti di una classe per riunioni straordinarie, inoltrano la domanda al Dirigente Scolastico con l'O.d.G. della seduta. Il Dirigente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, fissa la data dell'incontro e ne avvisa le componenti interessate

7. Modalità di convocazione delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o richieste da studenti e genitori, dei Consigli di classe e del Consiglio d'Istituto.

7.1 Assemblee di classe organizzate dalla scuola.

Quando l'assemblea di classe dei genitori o degli studenti è organizzata dalla scuola, si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'avviso è comunicato direttamente agli interessati se l'assemblea è organizzata per gli studenti, è invece trasmesso per mezzo degli studenti alle famiglie se l'incontro riguarda i genitori.

Le assemblee di norma devono svolgersi entro cinque giorni dalla data della comunicazione e possono richiedere contemporaneamente la presenza dei docenti, dei genitori e degli alunni.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione delle componenti interessate.

7.2 Assemblee di classe richieste da studenti e genitori.

Quando i rappresentanti dei genitori o degli studenti di una classe, o un terzo di ciascuna componente, ravvisino la necessità di incontrarsi da soli o con i docenti inoltrano domanda al Dirigente. La domanda deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data.

Se l'assemblea riguarda gli studenti avviene nell'orario delle lezioni. La richiesta di assemblea completa in ogni sua parte dovrà pervenire almeno cinque giorni prima del giorno in cui si chiede che si svolga l'assemblea stessa. Se riguarda i genitori, il Dirigente, lo stesso giorno della presentazione della domanda, avvisa le famiglie secondo le modalità indicate dai richiedenti. Entro cinque giorni dalla data della comunicazione deve aver luogo l'assemblea dei genitori.

Per tutte le assemblee deve essere redatto un sintetico verbale che dovrà pervenire al Dirigente.

7.3 Il Comitato degli studenti

Il Comitato degli studenti è costituito dai due rappresentanti di tutte le classi e dagli alunni eletti nel Consiglio d'Istituto ed è convocato nelle ore di lezione su richiesta del Preside o di un terzo dei componenti.

Le riunioni devono avere breve durata e non possono svolgersi più di una volta al mese.

7.4 Assemblea di Istituto

Per la convocazione e il funzionamento delle assemblee d'Istituto valgono le norme contenute negli articoli 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. n. 416 del 31.V.74 con le seguenti integrazioni e precisazioni per quanto riguarda le assemblee studentesche:

- la partecipazione all'assemblea è un diritto non un dovere; nessuno, quando è stata indetta l'assemblea, può vietare o imporre la partecipazione;
- non è ammessa la presenza di estranei senza l'autorizzazione del Consiglio di Istituto;
- il Dirigente e i docenti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola;
- il Dirigente non è tenuto a partecipare ma ha potere di intervento nei casi nei quali l'assemblea non espliciti le sue normali funzioni, sia turbato l'ordine e non siano garantiti i diritti dei partecipanti.

7.5 Modalità di convocazione dei Consigli di classe

I rappresentanti dei genitori e degli alunni sono convocati con apposito avviso contenente l'O.d.G. L'avviso di convocazione è consegnato, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, ai due studenti personalmente e ai due genitori tramite i loro figli. I docenti sono convocati con lo stesso anticipo mediante ordine di servizio controfirmato per presa visione.

7.6 Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio è convocato dal Presidente, su proposta della Giunta Esecutiva, quando le esigenze dell'Istituto lo richiedano. Il Consiglio deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei docenti. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data di svolgimento e l'ordine del giorno.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.

La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di segreteria per iscritto, ai membri del Consiglio, di norma, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'O.d.G.

L'O.d.G. della convocazione è formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, e deve contenere gli argomenti proposti.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola entro lo stesso termine.

Per ogni seduta degli organi collegiali deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e approvato seduta stante o al massimo all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo.

8. Colloqui collettivi con i genitori degli alunni

Di norma si svolgono due colloqui collettivi per ogni classe, uno per quadrimestre:

- I° quadrimestre: novembre-dicembre
- II° quadrimestre: marzo-aprile.

REGOLAMENTO delle VISITE GUIDATE e dei VIAGGI d'ISTRUZIONE

Finalità

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere previsti nella normale programmazione educativa, con l'esclusiva finalità di integrare l'attività svolta nelle aule e nei laboratori.
2. Essi devono essere programmati all'inizio di ogni anno scolastico e deliberati dagli organi collegiali competenti. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano, per i Docenti, una ulteriore occasione di espletamento della funzione docente, intesa nella sua dimensione più ampia di formazione educativa: a quest'ultima funzione la scuola ed i suoi operatori non possono abdicare, in nome di un dovere giuridico e morale che la società ha affidato e affida alla classe docente. Viaggiando s'impara, e non solo a conoscere usi e costumi di altre realtà, monumenti e opere d'arte in genere, ma anche ad assumere quei comportamenti che distinguono e caratterizzano la persona civile.

Classificazione

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione si classificano in:
 - a) visite guidate, propriamente dette: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti locali di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, industrie, centri di ricerca...
 - b) viaggi connessi alle attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia di attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, settimane di sport invernali, settimane verdi ...);
 - c) viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici, ovvero partecipazione a concorsi;
 - d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: vi rientrano visite in aziende, unità produttive, partecipazione a mostre ecc. ;
 - e) stage: vi rientrano le attività in aziende, unità produttive, banche, laboratori di ricerca, università, enti locali, studi professionali, con interrelazione tra scuola e mondo del lavoro.
2. Le visite guidate, i viaggi e gli stage possono coinvolgere un'intera classe, oppure gruppi di classe/i, aggregati in base a precisi obiettivi e progetti.
3. Gli allievi che non partecipano alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione sono obbligati a frequentare le lezioni in classi parallele su disposizione del Dirigente Scolastico.
4. "Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono proposti da un docente o da un gruppo di docenti, nell'ambito delle proprie programmazioni individuali o dei lavori dei Dipartimenti Disciplinari, e vengono sottoposti al vaglio e all'approvazione dei Consigli di Classe, **sentito il parere degli studenti**, che li fanno propri. I viaggi, altresì, possono essere proposti anche da un'apposita Commissione". (In grassetto e corsivo l'integrazione approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n°3 del 31/01/2014)
5. La Commissione è incaricata di armonizzare le varie proposte, assicurando un certo equilibrio, sia a livello qualitativo che quantitativo, tra le diverse classi ed indirizzi di studio.
6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.
7. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione debbono essere progettati e realizzati nel rispetto delle regole sulla sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti. Si dispone pertanto: il divieto di viaggio in autobus nelle ore notturne, la scelta di agenzie di viaggio della categoria A, l'affidabilità della ditta di trasporto, il divieto di lasciare incustoditi gli alunni.
8. La durata dei viaggi di istruzione viene fissata come segue:
 - classi prime e seconde: massimo 3 giorni consecutivi;
 - classi terze e quarte: massimo 4 giorni consecutivi;
 - classi quinte: massimo 6 giorni consecutivi.

9. Per i progetti di scambio, i soggiorno studio all'estero o per eccezionali e documentate esigenze didattiche, il numero massimo dei giorni consecutivi per i viaggi di istruzione può essere aumentato, previa delibera degli Organi Collegiali.

10. I viaggi di istruzione all'estero sono di norma riservati alle classi quinte; nel caso di scambi e soggiorni studio, o per motivate e documentate esigenze didattiche, strettamente legate al percorso di studi, possono partecipare ai viaggi all'estero anche le classi non terminali.

Accompagnatori

1. Ai docenti accompagnatori degli alunni compete il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente al momento del viaggio.

2. L'assunzione dell'incarico di accompagnatore costituisce parte integrante della funzione docente e comporta l'assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 2047 del C.C. La vigilanza degli alunni deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, nonché degli arredi dei luoghi di pernottamento.

3. Il numero dei docenti accompagnatori è stabilito dalla normativa ministeriale vigente che prevede un docente ogni 15 alunni.

4. I docenti accompagnatori debbono appartenere ai consigli delle classi interessate (e solo eccezionalmente ad un'altra classe dell'Istituto) e sono gli stessi coinvolti nei progetti.

5. I viaggi connessi alle attività sportive e i viaggi di integrazione culturale sono vietati nell'ultimo mese di lezione.

6. Alle visite guidate e ai viaggi di istruzione non possono partecipare altri docenti al di fuori degli accompagnatori, né altro personale interno o esterno alla scuola. Deroghe a tale comma possono essere concesse dal Dirigente Scolastico per particolari e motivate esigenze didattiche o disciplinari.

Iter procedurale per i viaggi di istruzione

1) Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto:

- definiscono, ognuno per la parte di propria competenza (artt. 7 e 10 del D. Lgs. 297/1994), i criteri generali sulle visite guidate e i viaggi d'istruzione;
- adottano il presente Regolamento, che fa parte integrante del POF;

2) Consigli di Classe:

- raccolgono i progetti relativi ai viaggi d'istruzione, li valutano e li fanno propri;
- indicano i Docenti accompagnatori e designano un Docente responsabile;
- sottopongono alla Commissione il programma dettagliato del viaggio;

3) Commissione viaggi d'istruzione: richiede i preventivi e fa l'analisi comparativa delle offerte pervenute;

4) Consiglio d'Istituto: autorizza, con delibera, i viaggi d'istruzione;

5) Docente responsabile del viaggio d'istruzione:

- predisporre il programma e lo illustra agli studenti;
- raccoglie le adesioni (con relative autorizzazioni dei genitori);
- verifica, con l'aiuto della segreteria didattica, il pagamento della quota (e dell'eventuale caparra) da parte degli studenti;

6) DS e DSGA: predispongono il contratto con l'agenzia viaggi e/o la ditta di trasporti;

7) DS: nomina i Docenti accompagnatori;

8) Svolgimento del viaggio;

9) Docente capogruppo: redige una relazione scritta sull'esito del viaggio;

10) DSGA: liquida l'agenzia viaggi e/o la ditta di trasporto.

Non sono consentiti viaggi di istruzione con procedure fuori dallo schema illustrato.

Disposizioni legislative

C.M. 278 del 14-9-1991 – assicurazioni rischi

C.M. 291 del 14-10-1992 – visite guidate e viaggi di istruzione

C.M. n° 36 del 27-1-1995 – contabilità e responsabilità inerenti i viaggi di istruzione

D.L.vo n° 111 del 17-3-1995 – attuazione direttiva CEE 90/134

C.M. n° 380 del 28-12-1995 – gite scolastiche – decisione C.U.E. del 30-11-94

C.M. 623 del 2-10-1996 – viaggi e visite di istruzione

C.M. n. 181 del 17-03-1997 - Mobilità studentesca internazionale

D.P.C.M. n. 349 del 23-07-1999

nota MIUR n. 2209 del 11-04-2012

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione

Nota 31 luglio 2008

Prot n. 3602/P0

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore

sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno. La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti. Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime. **Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.**

Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d'istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme. Detti regolamenti dovranno individuare:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato D.P.R. n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni**

comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
5. **Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.** E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2). Pertanto i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno.** (Art.4 – Comma 5). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8) Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante

sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1). A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare **a) la composizione del suddetto organo** in ordine:1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono

essere meno di quattro; 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) **b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che** occorrerà precisare: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto. E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS). Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere. La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così

introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina. Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie. La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale. Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo. L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto. Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere

ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "prelettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984)

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza.

Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.

COMPORAMENTO STUDENTI

Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e – a differenza di quanto accadeva fino ad ora - potrà determinare, se insufficiente, la non ammissione al successivo anno di corso. Inoltre, ai fini dell'ammissione

all'esame di Stato, è prevista la riduzione fino a un massimo di 5 punti del credito scolastico. Il provvedimento riguarderà tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministro **Mariastella Gelmini** ha ribadito che "il comportamento deve concorrere alla valutazione complessiva dello studente. Valutare il comportamento significa rafforzare nella comunità scolastica l'importanza del rispetto delle regole e, dunque, la capacità dello studente, cittadino di domani, di saper stare con gli altri, di esercitare correttamente i propri diritti, di adempiere ai propri doveri e di rispettare le regole poste a fondamento della comunità di cui fa parte. Questo provvedimento – prosegue il Ministro - vuole essere uno strumento ulteriore per responsabilizzare gli studenti e i docenti. Nelle prossime settimane continuerò ad incontrare i rappresentanti delle associazioni del mondo scolastico per continuare il confronto costruttivo avviato in questi mesi". A margine del Consiglio dei Ministri, il Ministro Gelmini ha firmato la Circolare applicativa, già condivisa con il Forum nazionale delle associazioni studentesche e dei genitori, relativa alle recenti modifiche dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La circolare, tra l'altro, prevede:

- obbligo per le scuole di modificare i regolamenti interni per consentire l'applicazione del nuovo e più rigoroso regime sanzionatorio verso gli studenti;
- le sanzioni di allontanamento superiore a 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio o dall'esame sono da scegliere secondo il principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione e possono essere utilizzate ogniqualvolta si verificano comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento;
- vengono forniti chiarimenti per un funzionamento snello ed efficace dei sistemi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e degli organi di garanzia.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Dal prossimo anno scolastico – nel primo e nel secondo ciclo di istruzione – sarà introdotta la disciplina "Cittadinanza e Costituzione", che sarà oggetto di specifica valutazione. Sono previste 33 ore annuali di insegnamento. "Non è casuale – ha sottolineato il Ministro **Gelmini** - che l'introduzione della valutazione del comportamento si affianchi all'introduzione della disciplina "Cittadinanza e Costituzione" in quanto la diffusione della cultura della cittadinanza e della conoscenza delle Istituzioni tra i giovani deve essere inserita a pieno titolo nel piano dell'offerta formativa".

CARTA DELLO STUDENTE

"Io studio", la carta dello studente, è nata per promuovere tra gli studenti della scuola secondaria superiore e, progressivamente, dell'Università, l'esercizio del diritto allo studio e il più ampio accesso alle attività di carattere culturale. La carta è uno strumento che riconosce lo status di studente fornendo, di conseguenza, le agevolazioni e le facilitazioni utili per i giovani. Le principali agevolazioni sono:

- accesso gratuito alle aree archeologiche, ai complessi monumentali e ai siti Unesco;
- agevolazioni per i trasporti pubblici, con particolare riferimento alle tratte interessate dal pendolarismo studentesco;
- biglietti ridotti per l'ingresso a cinema e teatro;
- sconti sui libri.

Con l'inizio del prossimo anno scolastico saranno distribuite due milioni e mezzo di carte a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori. Il Ministro Gelmini ha voluto dare dignità di legge a ciò che fino a oggi era solo una sperimentazione episodica. "Oggi – afferma il Ministro – abbiamo firmato il protocollo d'intesa che prevede agevolazioni culturali e connesse alla mobilità per tutti gli

studenti della scuola secondaria superiore. È mia volontà potenziare nei prossimi mesi le agevolazioni previste, estendendole anche agli studenti universitari”.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249 è stato emanato lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che accoglie e sviluppa le indicazioni della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (recepita nel nostro ordinamento con legge 2 maggio 1991, n 176).

Si tratta di una norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell'autonomia e si inserisce nel percorso già delineato dal D.P.R. 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca. Lo statuto infatti, regolando e riunendo per la prima volta in un unico testo i diritti e i doveri degli studenti, disegna un percorso di integrazione fra le componenti della comunità scolastica basato, oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità, cardini della scuola dell'autonomia.

Lo statuto conferma sia la funzione primaria della scuola come luogo di studio e di apprendimento, sia il diritto-dovere degli insegnanti di impostare e di svolgere il percorso didattico. Esso riconosce che gli studenti sono titolari di diritti e di doveri, che a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento e che il sostegno alla partecipazione e alla responsabilizzazione degli studenti è compito professionale degli insegnanti. Anche lo statuto, dunque, come più in generale la costruzione dell'autonomia, comporta un cambiamento di cultura che richiederà tempo e che potrà prodursi solo se sarà il frutto di una ricerca consapevole di tutte le componenti della scuola, "con pari dignità e nella diversità dei ruoli".

La scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali.

Lo statuto, all'articolo 4, disegna anche un nuovo modello di disciplina sostitutivo di quello previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. In questa materia, coerentemente con il processo dell'autonomia, il regolamento detta le norme generali e i criteri che dovranno essere contenuti nei regolamenti delle singole scuole.

Si richiama pertanto l'attenzione delle SS.LL. sia sulla necessità di dare la massima diffusione al testo dello statuto (reperibile sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998 serie generale e sul sito Internet del Ministero all'indirizzo www.istruzione.it/studenti), sia sugli adempimenti che esso comporta: le singole scuole di istruzione secondaria hanno il compito di emanare immediatamente i regolamenti di disciplina (art. 4 comma 1) e di istituire l'organo interno di garanzia (art. 5 comma 2), mentre alle SS.LL. spetta la costituzione dell'organo di garanzia provinciale disegnato dall'art. 5 comma 4.

La portata di questo provvedimento, le sue implicazioni e l'urgenza degli adempimenti richiamati, anche ai fini di un corretto avvio dell'anno scolastico, richiedono che le SS.LL. seguano da vicino le prime fasi dell'applicazione e comunichino tempestivamente l'adozione da parte delle singole scuole dei regolamenti e l'istituzione degli organi interni di garanzia.

STATUTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (Circolare Ministeriale n. 371 del 2/9/1998)

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani; infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5). In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa. L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 - da G.U. n. 175 del 29/7/1998)

Art. 1. - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4. - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5. - Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma I è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6. - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
 3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18/12/2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in

merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella